

Roma, 3 gennaio 2014

Circolare n. 289/2014

A TUTTI GLI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -

OGGETTO:

- 1) LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 – LEGGE DI STABILITÀ 2014.**
- 2) DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 OTTOBRE 2013, N. 143 – REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORRISPETTIVI PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA.**
- 3) D.M. ECONOMIA E FINANZA 12 DICEMBRE 2013 -TASSO DI INTERESSE LEGALE PER L'ANNO 2014.**

1) LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 – LEGGE DI STABILITÀ 2014.

Sulla GURI n. 302 del 27 dicembre 2013 (S.O. n. 87) è stata pubblicata la legge di stabilità per il 2014.

Il provvedimento – entrato in vigore il 1° gennaio u.s. – è composto da un unico articolo di ben 749 commi.

Qui di seguito, si evidenziano le novità più significative di interesse per il settore.

➤ **AMBIENTE E TERRITORIO**

La legge 147/13 destina risorse consistenti agli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti di interesse nazionale (SIN) e ad altri interventi in materia di politiche ambientali (commi 111 e segg.).

Ulteriori risorse finanziarie sono previste per contrastare il dissesto idrogeologico, attraverso interventi immediatamente cantierabili.

In particolare, è prevista l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Piano straordinario di tutela e gestione delle risorse idriche, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani ed un Fondo per il finanziamento di un Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali.

➤ **INFRASTRUTTURE**

Le misure in materia di infrastrutture da un lato, sono volte a disciplinare la concessione di finanziamenti alle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 443/01 (cd. "legge obiettivo") e, per l'altro, a recare specifici stanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e ferroviaria.

Ulteriori disposizioni assegnano risorse finanziarie al potenziamento o alla realizzazione della dotazione infrastrutturale.

In particolare:

- sono previsti stanziamenti (335 milioni di euro per il 2014 e 150 milioni per il 2015) al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale, la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.A., nonché la realizzazione di nuove opere (commi 68 e segg.);
- è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per il 2014, al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria (comma 73);
- è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014 per il completamento del Piano nazionale della banda larga (comma 97);
- è introdotta una nuova procedura per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi, ferma restando la realizzazione prioritaria di tali impianti mediante recupero di quelli esistenti o localizzati in aree già edificate (commi 304 e segg.);
- sono rifinanziati interventi relativi all'EXPO Milano 2015 (commi 101 e segg.).

La legge di stabilità prevede anche finanziamenti per l'acquisto di materiale rotabile per il T.P.L., sia ferroviario che su gomma.

In tale contesto, la legge 147/13 prevede che le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti nel settore del T.P.L. non conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia (artt. 5 e 8, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che indicano anche limiti e condizioni per l'affidamento diretto) e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possano partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. La nuova disciplina sostituisce quella, più restrittiva, vigente che prevede l'esclusione *tout court* (fatta eccezione, per le prime gare, per il settore del trasporto ferroviario) dall'accesso alle gare di società detentrici dirette (comma 556).

➤ **CONSIP**

Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip SpA, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip SpA, ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo (comma 248).

Inoltre, con una modifica all'art. 29, comma 1, legge 214/11, si prevede ora l'obbligo delle PP.AA. di utilizzare Consip anche per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (comma 342).

Viene, infine, apportata una modifica all'art. 33 del Codice dei contratti.

In particolare, il comma 3-bis del citato art. 33 viene modificato con una deroga all'obbligo di aderire alla centrale di committenza unica per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in

economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro (comma 343).

➤ CONTRAENTE GENERALE

Si prevede la modifica dell'art. 176, comma 9, del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), con la previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione degli eventuali stati di avanzamento lavori, di verificare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte di quest'ultimo verso i propri affidatari: ove risulti la sua inadempienza verso i propri affidatari, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonchè applica le eventuali, diverse sanzioni previste in contratto (comma 72).

➤ LOCAZIONI

A decorrere dal 1° gennaio 2014, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per gli alloggi di E.R.P., devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (comma 50).

➤ PATTO DI STABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

La legge 147/13 disciplina l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno degli enti territoriali per l'anno 2014, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, in relazione ai pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.

Si sottolinea che la deroga ai vincoli del Patto è concessa, in via prioritaria, agli enti locali e, in via residuale, alle regioni. Soltanto qualora residuino spazi non utilizzati dagli enti locali, infatti, questi potranno essere attribuiti alle regioni che ne abbiano fatto richiesta (commi da 546 e segg.).

➤ MISURE FISCALI LOCALI

La manovra istituisce l'imposta unica comunale (Iuc) e sopprime la Tares, la tassa sui rifiuti e sui servizi urbani in vigore nel 2013 (commi da 639 a 731).

La Iuc comprende l'Imu, dovuta da chiunque possieda immobili "escluse le abitazioni principali" non di lusso, e altre due componenti:

- la Tari, che finanzia la raccolta dei rifiuti urbani;
- la Tasi, (fissata per il 2014 al 2,5 per mille), che garantisce le risorse per i servizi indivisibili come il T.P.L., l'anagrafe, l'illuminazione e la manutenzione delle strade.

La disciplina generale della Tasi prevede che i Comuni possano aumentarne o diminuirne l'aliquota. In ogni caso, la somma delle aliquote Imu e Tasi non potrà superare i limiti stabiliti per l'Imu nel 2013.

Quindi, sulle abitazioni principali l'aliquota massima sarà pari al 6 per mille. Sugli altri immobili, Imu e Tasi insieme peseranno al massimo il 10,6 per mille.

Inoltre, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa

prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l'ammontare di risorse che per il biennio 2014-2015 si stima di incassare, in sede di DEF, a titolo di maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

➤ MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Il provvedimento in esame reca una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con affidamento al Commissario straordinario per la *spending review* del compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017.

La novella prevede che il Commissario straordinario riferisca sulla propria attività ogni tre mesi al Comitato interministeriale appositamente istituito.

Inoltre, è stabilito che, con più D.P.C.M., si debba provvedere ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale delle PP.AA., degli enti pubblici, nonché delle società controllate, direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche, che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, al fine di coadiuvare nelle relative attività il Commissario straordinario per la *spending review*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La legge 147 detta anche una nuova disciplina dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e le società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una miglior trasparenza ed un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si determina anche sui bilanci delle amministrazioni, in relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati (commi 561 e segg.).

Le disposizioni in questione, oltre ad estendere alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all'amministrazione controllante, modificano alcune norme vigenti che riguardano le società "in house", per i vincoli attinenti al regime del personale e alle consulenze. In relazione alla nuova disciplina così introdotta, vengono conseguentemente modificate o soppresse (commi 555 e segg.) le disposizioni vigenti in materia.

In particolare, sono soppresse le norme che impongono ai Comuni con popolazione inferiore ai 30mila abitanti di mettere in liquidazione, entro il 30 settembre 2013, società che prestano servizi nei confronti della PA per oltre il 90 per cento del loro fatturato, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche (commi 561 e segg.).

2) DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 OTTOBRE 2013, N. 143 – REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORRISPETTIVI PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA.

Sulla G.U.R.I. n. 298 del 20 dicembre 2013 è stato pubblicato il d.m. 143/13, con il quale sono individuati i nuovi parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV, e definita la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi.

In conformità alle previsioni dell'art. 9, d.l. n. 1/12 (convertito in legge 27/12), è precisato che il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti ante d.l. n. 1 cit..

Il provvedimento ministeriale – recante la stessa numerazione della legge del 1949, che definiva le tariffe professionali per ingegneri ed architetti - consta di 9 articoli e di un allegato contenente la Tavola Z-1 relativa a "Categorie delle opere - Parametri del grado di complessità - Classificazione dei servizi e corrispondenze" e la Tavola Z-2 contenente "Prestazioni e parametri (Q) di incidenza".

Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori. Il compenso "C" è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G" corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base "P", secondo l'espressione che segue:

$$C = \Sigma (V \times G \times Q \times P)$$

in cui:

- V = costo delle singole categorie componenti l'opera, individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1;
- G = parametro di complessità della prestazione, individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1;
- Q = parametro della specificità della prestazione, individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2;
- P = applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, ricavato con l'espressione:

$$P = 0,03 + 10/V^{0,4}$$

Al compenso così individuato, deve essere aggiunto l'importo delle spese e degli oneri accessori determinato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Il decreto precisa, inoltre, che:

- per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate al decreto stesso;
- per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
 - a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
 - b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
 - c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

Pertanto, tutte le gare per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria indette dal 21 dicembre 2013 dovranno riportare importi a base d'asta definiti con l'applicazione dei parametri indicati dal d.m. 143/13.

Il provvedimento è consultabile sul sito della Nomos Appalti all'indirizzo www.nomosappalti.it alla voce "aggiornamenti normativi".

3) D.M. ECONOMIA E FINANZA 12 DICEMBRE 2013 - TASSO DI INTERESSE LEGALE PER L'ANNO 2014.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 12 dicembre 2013, con il quale è stato definito il saggio degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 cod. civ..

Il nuovo tasso è determinato in misura pari allo 1% in ragione d'anno e decorre dal 1° gennaio 2014.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

